

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 22.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Col ricorso del 7 giugno 2010, la ricorrente sottopone alla cognizione di questo Collegio le doglianze relative a un contratto di finanziamento dalla medesima sottoscritto con l'intermediario convenuto.

Segnatamente, in data 25 novembre 2009, la ricorrente stipulava con la società resistente una richiesta di finanziamento di euro 2.800,00 per l'acquisto "porta a porta" di un elettrodomestico.

Registrati gravi inadempimenti da parte dell'esercente convenzionato, tenuto alla consegna del bene acquistato a mezzo del finanziamento, con messaggio telefax del 2 febbraio 2010, la cliente richiedeva «*copia di tutta la documentazione riguardante il finanziamento da me acceso*». Tale richiesta era reiterata a mezzo



di lettera raccomandata del 12 marzo 2010, con particolare riguardo al *«piano di ammortamento ed il dettaglio dell'importo da pagare nell'eventualità di estinzione anticipata del finanziamento»*.

Ella riceveva, quindi, copia del piano di ammortamento con comunicazione del 22 marzo 2010.

Lamenta la ricorrente anche la difformità tra l'esercente convenzionato col quale avrebbe negoziato l'acquisto e quello risultante dal testo del contratto. Espone, inoltre, di avere tentato senza successo di mettersi in contatto con la società finanziaria sia telefonicamente che per il tramite del sito internet della medesima.

A mezzo del ricorso introduttivo, l'esponente chiede *«copia dei documenti a mio nome, copia del contratto, il nome o l'indirizzo del soggetto a cui è stata comunicata la password di accesso alla mia pratica sul sito [dell'intermediario resistente], le modalità di estinzione anticipata del finanziamento, i numeri di conto corrente, le coordinate bancarie o altro per procedere all'estinzione anticipata del finanziamento, i danni»*.

Replica la resistente con controdeduzioni del 9 luglio 2010. Evidenzia la società finanziaria che, pur risultando *«il mancato invio della copia contratto, tuttavia, come è possibile verificare dalla documentazione che qui si allega, alla sezione “la firma della richiesta”, la cliente dichiarava “di aver ritirato copia conforme del presente modulo e del Documento di sintesi completi in ogni loro parte”*». Rileva, invece, di avere provveduto all'invio dei conteggi estintivi e del piano di ammortamento già in data 13 marzo 2010, a seguito della prima richiesta della cliente. Con particolare riguardo all'incongruenza del venditore convenzionato, espone la resistente che essa è da imputare a ciò, che *«l'incaricato, presentatosi come rappresentante di [una società] srl, risultava essere “fuori zona”, poiché la cliente risiedeva nell'area di competenza di altro esercente commerciale, ugualmente convenzionato con [l'intermediario resistente]»*. In ordine alle rappresentate difficoltà nell'usufruire dei servizi telematici dell'intermediario, sottolinea quest'ultimo che *«la cliente non risulta essere mai stata iscritta nel sito [dell'intermediario resistente]»*. Quanto alla possibilità di procedere alla estinzione anticipata del finanziamento, la società resistente allega alle proprie controdeduzioni il *«piano di ammortamento e dettaglio contenente il conteggio richiesto»*. Nel contestare, infine, che la cliente abbia patito eventuali nocimenti,



l'intermediario conclude chiedendo di «*accertare e dichiarare la legittimità del comportamento e la regolarità delle operazioni svolte [dall'intermediario resistente]*», e di «*respingere il ricorso avversario e tutte le domande proposte per l'inconsistenza dei motivi esposti in narrativa*».

Controreplica la ricorrente con e-mail del 26 luglio 2010 per «*disconoscere nella maniera più assoluta*» la sottoscrizione presente sul contratto di finanziamento prodotto dalla resistente. Con successiva e-mail del 28 luglio 2010, segnala la ricorrente di avere sporto querela nei confronti dell'intermediario resistente e dell'esercente convenzionato. Evidenzia, altresì, di avere provveduto in data 5 luglio 2010 a estinguere anticipatamente il finanziamento corrispondendo la somma di euro 2.213,70.

### **Diritto**

Giova, preliminarmente, di rilevare come, a seguito della presentazione del ricorso per cui è causa, la cliente è stata in grado di prendere visione dei documenti relativi al finanziamento, e in particolare del contratto, *rectius* "richiesta di finanziamento". Ella, con e-mail del 26 luglio 2010, ha disconosciuto la firma presente su detto atto.

Assume, pertanto, rilevanza l'esame di tale contestazione, emersa a seguito della produzioni documentali dell'intermediario, ma suscettibile di incidere sul contratto costitutivo del finanziamento in contestazione.

Osserva il Collegio che «*il riconoscimento della sottoscrizione, idoneo a far acquistare alla scrittura privata la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 2702 c.c., può essere anche implicito e può assumere rilievo anche se effettuato prima del giudizio, e cioè in sede stragiudiziale; tuttavia il riconoscimento, anche se tacito, non costituisce accertamento incontestabile dell'autenticità della scrittura, ma può essere impugnato solo mediante la proposizione di querela di falso*» (così, Cass. 17 novembre 2004, n. 21744). Da tale principio di diritto, deriva che «*fino al momento della eventuale proposizione di detta querela, [il riconoscimento] è inattaccabile e vale a corroborare l'efficacia probatoria della scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c.*», come affermato da questo Collegio nella decisione n. 667 del 2 luglio 2010.

Tale principio è da applicare anche al caso di specie.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il disconoscimento effettuato con e-mail del 26 luglio 2010 è del tutto tardivo e, soprattutto, non è idoneo a superare l'insieme di circostanze dalle quali emerge il riconoscimento, neppure troppo implicito, della sottoscrizione apposta. Così, significativo è che la ricorrente abbia provveduto a estinguere il finanziamento in via anticipata il 5 luglio 2010 (prima del disconoscimento), così come che ella non abbia mai impedito l'addebito delle rate sul proprio conto.

Ancora rileva il Collegio che la ricorrente ha dichiarato, come si legge nel verbale dell'esposto presentato alla Guardia di Finanza, di avere «*stipulato un contratto di finanziamento di euro 2.800,00 con [l'intermediario resistente]*», rispetto al quale allegava «*lettera di accettazione del finanziamento*».

Può quindi essere tenuta ferma, almeno in questa sede, la circostanza dell'avvenuta conclusione del contratto di finanziamento tra le parti.

Ora, atteso che **(i)** la domanda di parte ricorrente inerisce alla presentazione della documentazione inerente al finanziamento e **(ii)** alla richiesta di risarcimento del danno, e che **(iii)** l'esame di detta documentazione non ha fatto emergere vizi invalidanti il contratto ovvero condotte dell'intermediario tali da fondarne una qualche forma di responsabilità, e considerato (i) che il rapporto riconducibile al contratto di finanziamento può considerarsi esaurito essendo il finanziamento stato integralmente estinto, (ii) che la documentazione reclamata è stata fornita, (iii) che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche d'ufficio, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere e invita pertanto la società convenuta a voler corrispondere alla ricorrente la somma di 20 € da essa pagata all'atto della presentazione del ricorso all'ABF.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.**

**Dispone altresì che l'intermediario rimborsi alla ricorrente la somma di Euro 20,00 (venti/00) a suo tempo versati quale contributo alle spese di procedura.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE